



Comune di Salerno
Prot I N.0170623 24/10/2016 17:38
Cia: 10.9



20160170623000

SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE

SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE

Al Settore Attività Produttive
c.a. Direttore dr Alberto Di Lorenzo
PEC: protocolosuap@pec.comune.salerno.it

Oggetto: art.195.04 RUEC

Si riscontra quanto richiesto con vs nota prot. n.162711 del 12/10/2016 indirizzata al Settore Trasformazioni Urbanistiche evidenziando quanto segue.

La problematica delle "canne fumarie" è nota e non viene qui riproposta, se non per segnalare che la attuale versione dell'art.195.04 deriva anche da specifiche richieste pervenute al Sindaco dagli Uffici della ASL competenti in materia.

Per quanto concerne la applicazione del citato articolo e comma, la dizione che può sollevare dubbi interpretativi è costituita dal riferimento alle unità immobiliari a destinazione produttiva artigianale o commerciale **"...esistenti che apportano modifiche alla struttura o al ciclo produttivo..."** tali da indurre l'obbligo di dotarsi di una canna fumaria.

Senza soffermarsi sulla dizione "ciclo produttivo" per la quale il Settore in indirizzo non necessita di chiarimenti, occorre invece precisare quali siano le **"modifiche alla struttura"** che rendono obbligatorio il ricorso alla canna fumaria.

Il termine "struttura" riferito ad un organismo edilizio può avere un duplice significato:

- a) il riferimento all'insieme degli elementi che definiscono la tipologia dell'ossatura portante dell'organismo;
- b) il riferimento alla organizzazione funzionale/distributiva dell'organismo edilizio.

In entrambi in casi le categorie di intervento edilizio per l'edificato esistente, che vanno dalla "manutenzione ordinaria" alla "ristrutturazione edilizia", sono suddivisibili:

- 1) in categorie finalizzate alla conservazione degli elementi costitutivi e caratterizzanti dell'organismo edilizio, da individuare nelle categorie della "manutenzione ordinaria" e "manutenzione straordinaria";
- 2) in categorie finalizzate alla trasformazione e innovazione dell'organismo edilizio, da individuare nelle categorie del "restauro e risanamento conservativo" (che consentono anche il mutamento di destinazione d'uso) e della "ristrutturazione edilizia" fino alla demolizione e ricostruzione.

Tanto è desumibile nella descrizione di dette categorie edilizie rinvenibili sia nella normativa di legge che in quella regolamentare.

Ne consegue che la dizione di cui all'art.195.04 inerente le **"modifiche alla struttura"** che rendono obbligatorio il ricorso alla canna fumaria deve essere riferita a quegli **interventi edilizi finalizzati a modificare tramite trasformazioni ed innovazioni l'organismo edilizio, e cioè alle categorie di intervento edilizio del "restauro e risanamento conservativo" e della "ristrutturazione edilizia", nonché quelle che comportino modifiche alle superfici (in aumento o diminuzione) dell'organismo edilizio.**

Il Direttore del Settore Trasf.ni Urbanistiche
Architetto Davide Pelosio

Il Direttore del Settore Trasf.ni Edilizie
Architetto Maria M. Gattisani